

Migrazioni climatiche: a che punto siamo?

Come affrontiamo i flussi migratori dovuti al cambiamento climatico e cosa ancora c'è da fare.

di Elena Morelli

Abstract: Dagli anni '80 aumenta la consapevolezza sulle migrazioni climatiche, il cambiamento climatico diventa un fattore di spinta per esodi sempre più consistenti. Tra i Paesi più colpiti troviamo quelli che meno contribuiscono alle emissioni: un'ingiustizia sociale che lascia carta bianca ai legislatori nazionali in tema di accoglienza e protezioni. Tra immobilismo normativo internazionale e incerte aperture giurisprudenziali la strada per un concreto riconoscimento di uno status di "rifugiato climatico" è ancora lunga.

Parole chiave: migrazione, cambiamento climatico, Bangladesh, India, spostamenti forzati, canali di ingresso legali, status di rifugiato, migrante climatico.

* * *

Nessuno di noi può davvero ritenersi al sicuro dall'intensificarsi di disastri climatici quali tempeste estreme, ondate di calore e inondazioni, ma per i gruppi sociali più fragili nelle zone del mondo maggiormente a rischio, far fronte a queste catastrofi naturali diventa una vera e propria questione di vita.

Si parla di **migranti ambientali** già dagli anni '80¹ ma la loro definizione, e così la presa in carico normativa della loro situazione, è ancora tentennante. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni definisce i migranti ambientali nel 2007 come: "persone o gruppi di persone che, principalmente a causa di un cambiamento improvviso o progressivo dell'ambiente che influisce negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le loro dimore abituali, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e si spostano all'interno del loro paese o all'estero"². La migrazione climatica diventa sia una risposta ai disastri naturali (più propriamente chiamata migrazione ambientale) che un esodo delle popolazioni da territori resi estremamente rischiosi e inospitali dalle trasformazioni ambientali determinate esclusivamente dal cambiamento climatico.

Secondo il Gruppo Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)³, oltre il 40% della popolazione mondiale vive in contesti di "estrema vulnerabilità ai cambiamenti climatici".

1 El-Hinnawi, direttore dell'UNEP negli anni '80 definì gli sfollati ambientali come "persone che sono state costrette a lasciare le loro case per esigenze temporanee o permanenti a causa di gravi perturbazioni (naturali e/o indotte dall'uomo) che hanno messo in pericolo la loro esistenza o danneggiato seriamente la loro qualità di vita".

2 International Organisation for Migration (IOM), (2007). MC/INF/288 – Discussion Note: Migration and the Environment.

3 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>

Tale vulnerabilità non è data solo dalle catastrofi ambientali in sé, ma anche dal contesto precario che questi micro o macro eventi creano per la popolazione, mettendone costantemente a rischio l'integrità fisica. Le macroregioni più a rischio sono l'Africa occidentale, centrale e orientale, l'Asia meridionale, l'America centrale e meridionale, e l'Artico: in queste aree solo nel 2022 si è assistito a oltre 32 milioni di nuovi sfollati a causa di disastri, il 98% dei quali legati ad eventi atmosferici come inondazioni, tempeste e siccità⁴. Si tratta di oltre 114 milioni di persone costrette alla fuga da guerre e violenze a livello globale e, secondo le stime dell'UNCHR, quasi il 60% di loro si trova nei paesi più vulnerabili all'impatto dei cambiamenti climatici⁵. Inoltre, proprio a causa della crisi climatica entro il 2050 si prevede che il numero di persone costrette a spostarsi all'interno (ed eventualmente, successivamente all'esterno) del proprio paese arriverà a 216 milioni⁶, includendo anche aree che ad oggi sono ancora considerate meno vulnerabili.

Queste persone sono costrette allo spostamento poiché vivono in contesti di estrema esposizione al rischio ambientale con riguardo agli insediamenti, le infrastrutture, l'economia, le strutture sociali e culturali, la sicurezza idrica e alimentare, la salute e il benessere degli individui, gli sfollamenti e le migrazioni. Tale esposizione al rischio implica che le persone provenienti da queste regioni geografiche siano cresciute in un contesto di minaccia latente dal punto di vista ambientale e per questo abbiano difficoltà a riconoscere le conseguenze del cambiamento climatico come fattore di spinta alla migrazione. Un'ulteriore difficoltà di presa di coscienza sta proprio nel fatto che la migrazione climatica può assumere molteplici forme a seconda di diversi fattori, quali: la sua natura forzata o volontaria, interna o internazionale, temporanea o permanente, individuale o collettiva, di prossimità o di lunga distanza. Chiaramente, questa molteplicità incide sia sulla portata quantitativa del fenomeno sia sulla risposta politica che occorre darvi, restando comunque ferma la necessità di una risposta adeguata da parte dei Paesi che abitano le zone del pianeta meno vulnerabili.

Per comprendere di più questo fenomeno occorre osservare alla maggior parte degli esodi legati al rischio ambientale: da qui infatti la prima fase resta quella **dell'urbanizzazione**. Le zone più colpite all'interno delle macro aree geografiche già elencate sono senza dubbio le zone costiere o paludose, generalmente meno urbanizzate. Da qui le persone sottoposte a continui disastri ambientali perdono la casa o la loro fonte sostentamento, di conseguenza scelgono di spostarsi verso la città più vicine: si tratta quindi di una migrazione interna ai confini nazionali, qualificata in genere come "migrazione forzata" poiché diretta risposta ad eventi climatici estremi. Inoltre, il verificarsi di impatti analoghi sulle loro terre di origine può inibire le capacità di farne ritorno in condizioni sicure, da qui una seconda tipologia di migrazione, questa volta "reattiva" ad eventi a lenta insorgenza e volta ad evitare danni futuri⁷. Il fenomeno di urbanizzazione (che non riguarda solo la migrazione climatica) non è scevro di rischi: gli sfollati interni possono incontrare situazioni di particolare vulnerabilità a livello abitativo, lavorativo e anche sociologico (c.d. discriminazioni interne)⁸. Le città si espandono a dismisura riducendo il benessere complessivo della popolazione e dell'ambiente già messo a dura prova. Per questo la seconda fase del progetto migratorio è spesso

4 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2023: <https://www.internal-displacement.org/research-areas/Displacement-disasters-and-climate-change>

5 UNHCR, Global Trends 2022: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-report-2022.pdf>

6 N. Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review.

7 Asilo Europa, Migrazioni climatiche: un'analisi, <https://www.asiloineuropa.it/2023/06/05/migrazioni-climatiche-unanalisi/>

legata ad un benessere economico e sociale e mira a città sempre più grandi questa volta anche oltre il confine nazionale, alla ricerca di un futuro migliore o come reazione a situazioni di conflitto o violenze che queste persone subiscono in ragione del primo spostamento. Questi dati, rivelano poi una profonda ingiustizia: le aree più colpite sono anche quelle che meno hanno contribuito al degrado ambientale in termini di emissioni di CO2 dovute all'attività umana⁹.

Insomma, il percorso del migrante climatico non è affatto semplice né lineare, a maggior ragione se si pensa all'assenza di consapevolezza del fenomeno da parte dei migranti stessi e dei Paesi che dovrebbero garantire loro un ingresso e una permanenza sicuri. Queste persone infatti si ritrovano spesso in paesi diversi dal proprio paese di origine con la convinzione di aver semplicemente voluto rincorrere un maggior benessere economico, senza considerare che la condizione di precarietà climatica in cui hanno precedentemente vissuto abbia costituito il principale e primo fattore che li ha portati allo spostamento.

Testimonianze dirette di questo *bias* di consapevolezza sono all'ordine del giorno. M. ad esempio, seguito nella sua richiesta di asilo dall'associazione A Buon Diritto, ha vissuto nella sua giovane vita e direttamente sulla sua pelle almeno due enormi catastrofi naturali, ma quando gli viene chiesto il motivo dei suoi spostamenti la risposta è semplice: "per lavoro", in effetti le condizioni lavorative in Bangladesh sono al limite dello sfruttamento e M. lavorava nelle risaie ed altri campi agricoli per un totale di circa 3 euro al giorno.

Ma quali sono le condizioni di queste risaie? Come è noto il Bangladesh è ciclicamente colpito da alluvioni dovute a piogge monsoniche, tali tempeste sono andate ad intensificarsi negli ultimi anni, ricoprendo con acqua e fango sia abitazioni che raccolti e mietendo numerose vittime. Il Bangladesh, infatti, è particolarmente vulnerabile rispetto all'incremento del livello dei mari (conseguenza nota del cambiamento climatico), in quanto è un paese caratterizzato da altitudini molto contenute, ed è attraversato da numerosi corsi d'acqua¹⁰. Il lavoro nei campi agricoli, dunque, oltre ad essere connotato da un lampante sfruttamento economico, è anche un'attività pericolosa per l'incolumità fisica dei lavoratori a causa delle catastrofi naturali direttamente collegate al cambiamento climatico.

Parlando più approfonditamente con M. emerge che la sua famiglia, attualmente residente nelle campagne di Chattogram, in Bangladesh, è composta da circa 12 persone, di cui 6 a suo unico carico, un bambino di 2 anni e mezzo e un fratello disabile. Quando era poco più di un bambino M. ha vissuto il disastro causato dal ciclone del 1991 di cui M. ricorda con esattezza la data (29 aprile) poiché causò moltissimi morti nella sua zona di residenza. Dai media viene classificato come il più potente dei cicloni tropicali, almeno 138 mila persone persero la vita e circa 10 milioni persero la casa. Poi di nuovo nel 1994 un secondo violento tornado si è abbattuto sulle coste di Chattogram

8 Per dati approfonditi sugli spostamenti interni dovuti a catastrofi naturali consultare il Global Report on Internal Displacement (2018), Internal Displacement Monitoring Centre: <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/>

9 Per i dati concernenti emissioni di singole aree geografiche consultare il Global Carbon Atlas: <https://globalcarbonatlas.org/>

10 Sono innumerevoli i report delle ONG a riguardo e gli studi che definiscono il Bangladesh come uno dei paesi maggiormente toccati dal cambiamento climatico. Si veda a titolo esemplificativo: <https://www.unicef.it/media/bangladesh-un-milione-e-mezzo-di-bambini-a-rischio-a-causa-delle-inondazioni/> ; <https://www.moas.eu/it/impatto-del-cambiamento-climatico-in-bangladesh-e-limportanza-della-riduzione-del-rischio-da-disastri/>

dove M. viveva, distruggendo la sua abitazione e costringendo la sua famiglia a trovare una nuova casa, sempre nella stessa zona. Anche i cicloni si sono intensificati negli ultimi anni e il Bangladesh deve farne conto quasi ogni anno: non si tratta dunque di eventi unici e rari ma di disastri che rendono invivibili intere aree geografiche.

Per N., giovane donna di origini indiane, il cambiamento climatico ha avuto un impatto minore sul suo progetto migratorio, ma è stata comunque testimone dell'impatto ambientale sulle migrazioni dei suoi connazionali, per il quale ad oggi non intende tornare a vivere in India¹¹. Fino a pochi anni fa N. viveva con sua figlia e suo marito a Calcutta, città costiera dell'India del nord. Anche lei si ricorda in particolare di un "tornado avvenuto circa 16 anni fa che ha causato innumerevoli morti e molti hanno perso casa e lavoro". N. fa sicuramente riferimento al ciclone Nisha del 2008, ma anche a tutti gli eventi climatici che "portano molte persone che vivono e lavorano nelle campagne a trasferirsi in città", le quali spesso diventano sovraffollate. Anche l'India rientra infatti nei paesi più colpiti dal cambiamento climatico: si soffre in particolare di caldo estremo e siccità. Il 2022 è stato per l'India l'anno più caldo degli ultimi 122 anni e la frequenza delle ondate di calore ha interrotto interi cicli di produzione con drastico aumento della povertà e dei decessi¹². Nonostante tutto ciò, N. alla domanda "per quale motivo hai deciso di partire?" risponde sinceramente: "per cercare un futuro migliore per me e per mia figlia".

Per persone nella stessa situazione di M. e N. sono poche le opzioni di regolarizzazione. La difficoltà di riconoscere nel cambiamento climatico la ragione fondante del proprio percorso migratorio fa sì che non si prenda in considerazione il reale stato di vulnerabilità di questi soggetti e si finisca con il decretarli semplicemente "migranti economici" con la conseguenza di vedersi negato qualsivoglia diritto di soggiorno nell'Unione Europea ed in particolare in Italia. Infatti, per individuare un "migrante climatico", come visto, occorrono domande specifiche volte ad accertare l'esposizione del soggetto al rischio ambientale: domande troppo spesso omesse dalla Commissione territoriale. D'altronde, anche se fosse effettuata un'indagine esatta e venisse riconosciuto lo stato di vulnerabilità delle zone di origine, non esisterebbe un canale di ingresso legale *ad hoc* ma bisognerebbe sperare che sussistano i requisiti per un riconoscimento dello status di rifugiato¹³ con conseguente diritto di asilo. Infatti, sia M. che N. hanno formulato richiesta di asilo e attendono di poter discutere con la Commissione Immigrazione di Roma la loro situazione.

Una presa di coscienza da parte dei paesi meno vulnerabili appare decisamente necessaria, sia nell'individuazione del cambiamento climatico come uno dei fattori di spinta alla migrazione (a volte forzata), sia per l'istituzione di canali di ingresso legali e sicuri per coloro che sfuggono da contesti di insalubrità ambientale.

Cosa prevede il nostro ordinamento?

11 Basti pensare che N., vivendo in Italia, non ha subito gli effetti distruttivi del ciclone Amphan che ha colpito nel 2020 proprio la città di Calcutta.

12 Interessante su questo argomento: <https://www.internazionale.it/notizie/payal-dhar/2022/05/12/india-ondate-calore-crisi-climatica>

13 Speranza piuttosto sadica visto che possono essere qualificati come rifugiati (e quindi avere il conseguente diritto di asilo) solo coloro che hanno un timore fondato di essere perseguitati nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.

Dal momento che, come abbiamo visto, uno dei principali effetti del cambiamento climatico è e sarà l'incremento della migrazione umana, occorre riflettere su quale sia la corretta gestione dei nuovi flussi. In parte, la definizione di migrante ambientale, sebbene tardiva, ha contribuito a rendere tale categoria una categoria di diritto internazionale. Occorre precisare però, che tutte le definizioni fornite in materia restano da una parte molto ampie e diversificate (fanno riferimento alle tante e diverse forme che la migrazione ambientale può avere), d'altra parte provengono da fonti dottrinali e non normative e sono dunque prive di ogni valore legale.

Nonostante la formulazione di definizioni anche molto autorevoli, ad oggi il quadro normativo sul punto risulta del tutto scarno: non si rinviene nell'ordinamento internazionale una tipizzazione del fenomeno della migrazione per motivi ambientali. Il rischio ambientale non rientra nemmeno in uno dei rischi tipizzati dalla Convenzione di Ginevra per lo status di rifugiato¹⁴, con la conseguenza che i migranti di questo tipo si scontrano, ogni volta che attraversano le frontiere, con la più assoluta incertezza giuridica. Infatti, dal punto di vista del diritto internazionale non esiste uno status di rifugiato climatico: la tutela ricade dunque esclusivamente sui governi nazionali. C'è, in dottrina, chi definisce questo un' "immobilismo normativo"¹⁵ poiché il diritto internazionale si limita ad incoraggiare debolmente gli Stati¹⁶ a riconoscere l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni, senza fornire una puntuale regolamentazione, e questo "al solo fine di evitare di contrarre nuove obbligazioni legalmente vincolanti"¹⁷: una scelta politica che grava sulla vita stessa delle persone.

Tuttavia, in Italia, il decreto legge 130/2020, noto come "decreto Lamorgese", rappresenta un timido e parziale allargamento verso la categoria dei migranti ambientali, soprattutto se si guarda alle restrizioni operate invece dal precedente decreto in materia (Decreto Sicurezza 113/2018). Il permesso di soggiorno per calamità naturali infatti era già previsto limitatamente ai casi in cui la calamità fosse eccezionale e contingente (quando si trattasse quindi di un fenomeno transitorio cui il Paese d'origine non riusciva a far fronte correttamente). Questo esclude tutte quelle migrazioni ambientali in risposta ad eventi climatici a lenta insorgenza (migrazione reattiva). L'apertura fornita dal decreto Lamorgese consiste nella sostituzione degli aggettivi "eccezionale e contingente" con il termine "grave", estendendo l'ambito di applicazione di tale protezione (permesso di soggiorno per calamità naturale) anche al caso dei migranti climatici qualora le modifiche all'ecosistema del Paese d'origine possano essere ritenute "gravi". Di fatto però, questo allargamento appare fin troppo timido, e resta più proficuo e più stabile per un migrante climatico fare richiesta di asilo ed ottenere lo status generale di rifugiato per altri fondati motivi.

La giurisprudenza nazionale spinge verso il riconoscimento di un permesso di soggiorno *ad hoc* comprensivo di tutte le categorie della migrazione climatica, sebbene resti priva di effetto vincolante. Infatti, già nel 2020 la Cassazione rilevava come il diritto alla vita fosse suscettibile di violazione non solo nei casi evidenti di conflitti armati ma anche in tutti quei casi in cui le condizioni socio-ambientali, comunque riconducibili alla condotta umana, fossero tali da mettere a

14 Vd. Nota n.12

15 C. Scissa, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce*, Forum di Quaderni Costituzionali (rassegna)

16 Notoriamente attraverso atti di *soft law* quali: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration del 2018, Global Compact on Refugees, Accordo di Parigi del 2015, Green Deal europeo del 2019, Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo del 2020 (solo per citarne alcuni).

17 *Ibidem nota n. 15*

serio rischio la sopravvivenza dell'individuo e della sua famiglia¹⁸. Dunque ai fini della protezione sussidiaria¹⁹ è necessario tenere conto delle minacce gravi e individuali alla vita o alla persona anche qualora derivino da condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, o ancora da contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali tali da comportare un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo. Ancora, nel 2021, la Cassazione ribadiva anche in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie²⁰ "la condizione di 'vulnerabilità' del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello 'status' di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione"²¹. In questo modo la Cassazione apre all'individuazione di motivi di spostamento atipici, seppur meritevoli di tutela, tra i quali potrebbe rientrare il cambiamento climatico, in quanto esso stesso frutto di attività umana, alla pari di un conflitto armato.

Nonostante la giurisprudenza si sia prodigata per il riconoscimento di una protezione ai migranti climatici, il quadro normativo resta comunque frammentato ed incerto e l'assenza di una certezza giuridica porta inevitabilmente alla lesione dei diritti fondamentali che essa stessa dovrebbe tutelare. Difatti oggi, come si è visto anche dalle testimonianze di M. ed N., il rimedio più percorribile resta la richiesta di asilo con motivi diversi dal rischio ambientale.

Cosa auspicare dunque per il futuro? Su ampia scala appare chiaro che ridurre le conseguenze del cambiamento climatico ridurrebbe gli esodi. Sarebbe dunque auspicabile che i governi dei paesi meno vulnerabili e che contribuiscono di più all'intensificarsi del cambiamento climatico agissero per ridurre questo impatto invece che alimentarlo. Secondariamente, ricade in capo al Parlamento nazionale il dovere di legiferare in materia, dato il vuoto normativo già ampiamente discusso e l'urgenza di certezza del diritto. Questo implica anche lavorare a livello internazionale per l'adozione di testi vincolanti che gettino le basi normative per i futuri esodi, i quali riguarderanno anche i paesi che oggi risultano meno vulnerabili.

18 Corte di Cassazione, ordinanza n. 5022/2021, del 12 novembre 2020, p. 6: "la guerra, o in generale il conflitto armato, rappresentano la più eclatante manifestazione dell'azione autodistruttiva dell'uomo, ma non esauriscono l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitosa dell'individuo."

19 Art 14, let c. del d.lgs n. 251/2007

20 Art 5 del d.lgs n. 286/1998

21 Corte di Cassazione, sent. n. 13171/2021